



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 72 DEL 01.agosto.2025

Oggetto: Impegno di spesa per integrazione del versamento del contributo unificato tributario (C.T.U.) per il giudizio iscritto al n. 577/2025 RG della CGTII° Abruzzo, Sezione staccata di Pescara – OSL del Comune di Chieti c/ ICCREA BancaImpresa SpA

L'anno duemilaventicinque il giorno 1 del mese di agosto alle ore 12:00 presso la sede comunale provvisoria in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia) si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Premesso

che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;

che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assegna all'Organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Fatto presente

- che l'OSL, nell'ambito dell'espletamento dell'attività istituzionale di liquidazione straordinaria (acquisizione entrate e ricognizione, accertamento e pagamento dei crediti) ha avviato una intensa attività di ricognizione e di accertamento dei crediti maturati dall'Ente sino al 31.12.2022;
- che, in particolare, l'accertamento dei crediti di natura tributaria ha dato luogo a contenziosi con ricorsi promossi da alcuni soggetti passivi dei tributi / entrate patrimoniali dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria;



- che tale contenzioso va ad aggiungersi a quello già pendente nei confronti del Comune e della Teateservizi srl (società *in house* costituita nel 2007 anche per l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali dell'Ente e dichiarata fallita dal Tribunale di Chieti con sentenza n.9/24) ed avente ad oggetto imposte inevase al 31.12.2022 e quindi di competenza OSL;
- che per far fronte a tale contenzioso, anche in relazione alla particolarità e non ordinarietà delle attività della liquidazione straordinaria, con propria delibera n. 47 del 18.03.2025, ad oggetto "*Affidamento incarico professionale per lo svolgimento di servizi legali di carattere tributario/contenzioso tributario di competenza OSL. Provvedimenti.*", è stato conferito ad un team di avvocati Sara Bascelli, Francesca De Vincentiis, Chiara di Cola e Giorgia Di Sabatino specifico l'incarico professionale di procedere ad una approfondita ed esaustiva analisi di tutte le posizioni attualmente pendenti al fine di porre l'OSL nelle condizioni di decidere se insistere giudizialmente o trovare soluzioni alternative;
- che con il citato provvedimento n. 47 del 18.03.2025 è stata deliberata anche l'eventuale rappresentanza e difesa nei giudizi promossi, allo stato, dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti avverso atti e/o provvedimenti relativi ad imposizione tributaria di competenza OSL ex art.252 Dlgs 267/2000, anche con rilascio, ove occorra, di procura congiunta con il rappresentante legale dell'Ente;

Evidenziato che

- il team di avvocati incaricato ha consigliato di procedere alla proposizione dell'atto di appello nei confronti della società ICCREA Banca Impresa S.p.A. avverso la sentenza n. 562/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Chieti depositata il 13/12/2024, non notificata, giusto report del 12.06.2025;
- con verbale n. 56 del 13.06.2025, è stato affidato alle legali summenzionate l'incarico alla proposizione e difesa dell'OSL del Comune di Chieti in relazione all'*insorgendo* procedimento di appello;
- il team di avvocati, effettuata la notificazione di rito dell'atto di appello, ha comunicato la necessità di procedere all'iscrizione a ruolo del gravame, per il quale è previsto il prioritario assolvimento del contributo unificato tributario (CUT);
- codesto Ente in data 2.07.2025 ha effettuato il pagamento del CUT nella misura di € 250,00;
- a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuati i controlli di cancelleria, la Corte di Giustizia Tributaria di II° Abruzzo-sezione distaccata di Pescara, ha inoltrato in data 17.07.2025 invito alla regolarizzazione del c.u.t. ritenendo insufficiente il versamento già assolto. La rideterminazione dell'importo dovuto, pari complessivamente a € 238,75 in aumento, è stata effettuata sulla base della qualificazione del ricorso introduttivo come ricorso cumulativo, avendo esso ad oggetto quattro distinti atti di accertamento. La Corte ha pertanto proceduto al ricalcolo del contributo considerando il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato separatamente – al netto di interessi e sanzioni – senza procedere alla sommatoria dei singoli atti;
- le legali incaricate ritengono che la rideterminazione effettuata dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II° di Pescara sia corretta e conforme alla legge ed alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;

Considerata la necessità di provvedere al pagamento della somma di € 238,78 a titolo di contributo unificato tributario ad integrazione del precedente versamento, con urgenza, entro il 17.08.2025 onde evitare l'irrogazione delle sanzioni per ritardato pagamento;

Richiamati gli artt. 253, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4, comma 16, D.P.R. n. 378/1993;

2



COMUNE DI CHIETI

Ritenuto necessario procedere a deliberare in merito;

DELIBERA

- 1) *per i motivi sopra esposti e qui tutti richiamati a motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990*, di destinare la somma di € 238,78 ad integrazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo dell'appello promosso avverso la sentenza n. 562/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Chieti depositata il 13/12/2024 contraddistinto con n. di RG 577/2025 della CGT II° PE;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- 3) di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n.81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 72** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 4 agosto 2025 al 18 agosto 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 4 agosto 2025



Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia